

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETTI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

41/2020

Parma, 06 maggio 2020

OGGETTO: Sistema sanzionatorio in caso di violazione della normativa emergenziale

In tema di violazioni delle normative emergenziali riguardanti divieti di circolazione delle persone, misure di contenimento e sospensione/regolamentazione delle attività, il provvedimento a cui fare riferimento è il [DL 19/2020 del 25.3.2020](#).

In tale Decreto sono indicati i principi a cui dovranno attenersi Consiglio dei Ministri e Regioni nell'emanazione dei propri provvedimenti.

L'art. 4 precisa le sanzioni applicabili in caso di violazioni, distinguendo fra sanzioni applicabili alle persone fisiche in caso di violazioni alle norme riguardanti i divieti di spostamento, di isolamento domestico, quarantena, ecc. da quelle applicabili alle imprese per quanto attiene alle violazioni relative alla sospensione delle attività o alla regolamentazione di quelle consentite (con l'adozione dei protocolli di sicurezza).

In tutti i casi si tratta di sanzioni amministrative (fatti salvi i casi in cui il fatto non costituisca reato: per es. chi "malato" viola la quarantena ovvero in tutti i casi di "delitti colposi contro la salute pubblica").

La **sanzione principale è di tipo pecuniario** e va da un minimo di €. 400 ad un massimo di €. 3.000 (in caso di reiterazione è previsto il raddoppio della sanazione) ed è applicabile sia alle persone fisiche che alle imprese.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETTI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Per queste ultime è inoltre applicabile la **sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**, a seconda della gravità ed in base alle valutazioni caso per caso che farà il Prefetto (in caso di reiterazione si applicherà il massimo) o il Presidente della Regione competente, in caso di violazione di ordinanze regionali.

I controlli sono svolti dalla Pubblica Autorità (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale) che, accertati i fatti, elevano verbale. Può essere disposta, nel caso di imprese, la chiusura dell'attività provvisoria in via cautelare per un massimo di 5 giorni (che verranno scorporati dall'eventuale sanzione accessoria definitiva disposta dall'autorità).

Si apre quindi un normale procedimento amministrativo ex L. 689/1981 nel quale, il trasgressore avrà 30 giorni di tempo dalla notificazione del verbale per presentare eventuali scritti difensivi o chiedere di essere sentito o effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta. Al termine di questa fase, indipendentemente dall'eventuale attività difensiva svolta, il Prefetto o, nel caso di disposizioni Regionali, il Presidente della Regione, emettono ordinanza ingiunzione contenente le sanzioni. Contro l'ordinanza ingiunzione si può proporre opposizione entro 30 giorni: la competenza è del Giudice di Pace, tranne nei casi di violazione delle norme sull'igiene e sicurezza del lavoro per le quali è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

Attualmente tutti i termini amministrativi, compresi quelli relativi a tali procedimenti, sono sospesi fino al 15.5.2020 per cui in caso di violazioni contestate in questo periodo vi sarà un differimento della scadenza dei termini per presentare scritti difensivi.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Così strutturato il sistema sanzionatorio, è evidente che la sanzione della sospensione dell'attività di impresa, al di là della chiusura cautelare immediata, troverà applicazione in periodo successivo all'emergenza e quindi in epoca in cui le attività saranno sicuramente già tutte riprese.

La sospensione dell'attività riguarderà la chiusura del punto vendita/unità locale in cui è stata commessa la violazione e riguarderà tutta l'attività (es. se attualmente un negozio può vendere solo abbigliamento per bambini e non per adulti, la sospensione dell'attività riguarderà tutta l'attività del negozio e non solo quella vietata: verrà chiuso l'intero punto vendita e non solo il reparto che non poteva essere aperto). Viceversa la sospensione provvisoria, proprio per la natura cautelare e non punitiva (in attesa appunto dell'accertamento definitivo dell'illiceità della condotta), dovrebbe invece riguardare solo quel reparto o quella parte dell'attività vietata.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Massimo Zerbini